



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – d'ora innanzi per brevità anche CNDCEC – con sede in Roma, Piazza della Repubblica n.59, in persona del Presidente pro tempore dott. Gerardo Longobardi, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede;

La FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI – d'ora innanzi per brevità anche FNC – con sede in Roma, Piazza della Repubblica n.68, in persona del Presidente pro tempore dott. Giorgio Sganga, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede;

E

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – d'ora innanzi per brevità anche CONI – con sede in Roma, Largo Lauro De Bosis n.15, in persona del Presidente pro tempore dott. Giovanni Malagò, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede;

La CONI SERVIZI S.P.A. – d'ora innanzi per brevità anche Coni Servizi – con sede in Roma, Largo Lauro De Bosis n.15, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Alberto Carlo Maurizio Miglietta, elettivamente domiciliato per la carica nella medesima sede,


di seguito per brevità definiti, congiuntamente, come le "Parti" o, ciascuna individualmente, come "Parte",

PREMESSO CHE

- Il CNDCEC a norma del D.Lgs. n.139/2005, ha tra le proprie finalità istituzionali: la rappresentanza degli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito per brevità definiti "Commercialisti"); la promozione di rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni competenti; la promozione della formazione professionale e l'organizzazione di programmi per la migliore specializzazione dei Commercialisti; la promozione e lo svolgimento di studi e ricerche, incontri, seminari intesi a favorire il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;
- la FNC di cui è Partecipante Istituzionale il CNDCEC, ha tra i propri compiti statutari: la promozione di studi e ricerche, l'analisi, l'indagine, la pubblicazione dei relativi studi in materie economiche, giuridiche, fiscali, aziendali e del lavoro; l'organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e di specializzazione professionale; la promozione di iniziative di approfondimento nelle predette materie economiche, giuridiche, fiscali, aziendali e del lavoro mediante ricerche, incontri, seminari, scambi culturali, forum anche telematici, pubblicazioni;
- il CONI in qualità di Ente Pubblico preposto al governo dell'attività sportiva nazionale, disciplinato dal D.Lgs n.242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è "*autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale*" e, tra l'altro: detta principi per assicurare che ogni giovane atleta, formato da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, società o associazioni sportive riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva; cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport;
- la CONI SERVIZI istituita ex art.8 Legge n.178/2002, di conversione del D.L. n.138/2002, è società strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, di cui ne costituisce lo strumento operativo e si propone sul mercato come società leader nell'erogazione di servizi di qualità e di alto valore aggiunto per il sistema sportivo;

CONSIDERATO CHE

- le Parti hanno manifestato il reciproco interesse a stabilire un rapporto di collaborazione per la realizzazione di iniziative comuni nel quadro delle finalità sopra indicate, anche attraverso i singoli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed i Comitati territoriali del CONI (Comitati Regionali e Coni Point);



2

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2) OGGETTO

Con il presente Protocollo d'intesa le Parti convengono di collaborare per la realizzazione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività scientifiche, formative, informative e culturali di comune interesse nelle discipline economiche, giuridiche e sociali ed in quelle attinenti all'etica, alla cultura ed al ruolo sociale di rispettiva competenza.

La proposta e la programmazione delle attività comuni sarà definita e concordata di volta in volta tra le Parti, così come gli aspetti organizzativi in relazione alle singole iniziative approvate, che verranno svolte, di regola, a titolo gratuito.

I singoli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed i Comitati territoriali del CONI potranno essere chiamati a collaborare alle singole iniziative e, ove lo ritengano opportuno, a partecipare all'organizzazione di eventi di comune interesse, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, sempre nell'ambito degli obiettivi del presente Protocollo d'intesa.

ART. 3) DURATA

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e terminerà il 31 dicembre 2016.

Esso si rinnoverà tacitamente di anno in anno in assenza di una diversa volontà anche di una delle Parti, da manifestarsi agli altri sottoscrittori del presente Protocollo, mediante lettera raccomandata a/r o posta certificata, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 4) DISPOSIZIONI GENERALI

Del presente Protocollo saranno redatti quattro originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare.

Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.



3

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata a.r. (o posta certificata), agli indirizzi delle rispettive sedi.

ART. 5) PUBBLICAZIONE

Le Parti convengono di dare pubblica informazione della presente Convenzione mediante la pubblicazione della stessa sui propri siti *web*, nonché attraverso gli strumenti ritenuti più idonei. E' comunque fatto divieto a ciascuna Parte di utilizzare in qualsiasi modo l'abbinamento della denominazione e del logo degli altri sottoscrittori, senza la preventiva approvazione scritta della parte proprietaria.

Roma, 4 febbraio 2015

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il Presidente

Gerardo Longobardi



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Il Presidente


Giovanni Malagò



FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI

Il Presidente

Giorgio Sganga



CONI SERVIZI SPA

L'Amministratore Delegato

Alberto Carlo Maurizio Miglietta

